SUI VICARJ GENERALI E CAPITOLARI SECONDO LA DISCIPLINA...

Giuseppe Cappelletti

SUI VICARJ

GENERALI E CAPITOLARI

SECONDO LA DISCIPLINA

DELLA SANTA CHIESA VENEZIANA

lettera

DEL PR. GIUSEPPE CAPPELLETTI

AL SUO AMICO

A. R. A.

VENEZIA

NELLA TIPOGRAFIA GASPARI

1851.

Amico mio Stimatissimo.

Le controversie e le dubbiezze, cui talvolta qualche mal esperto letteratuzzo propone sopr' argomenti i più facili e conosciuti, danno occasione a lunghe ed intralciate diatribe; per cui, invece di porre in chiaro la verità, la si ravvolge in nuove controversie e dubbiezze. Nè ciò soltanto avvenir suole nelle materie di profano studio; avviene anzi con più frequenza e con più accanimento nelle ecclesiastiche; massime se l' ignoranza o la vanità di far pompa di solida erudizione, od entrambi altresì, traggano fuori dalla via diritta del controverso argomento il meschinello ragionatore, che se ne impiccia. E vieppiù ancora cresce il calore e la smania del contrastare, se per avventura s' incontrino discrepanze di pareri o di ragioni nelle opere degli scrittori, che se ne occuparono. Delle quali discrepanze quanto non è fecondo il Diritto Canonico? quanto la

Scienza Liturgica? È ciò a cagione delle differenti decisioni pronunziate in Roma a tenore delle differenti circostanze dei tempi e dei luoghi donde venivano provocate, ed a tenore altresì del differente modo di vedere e di pensare dei consultori di quelle Sacre Congregazioni, a cui spettano siffatte materie. Quante volte, intorno allo stesso argomento non fu pronunziato dallo stesso consesso il sì e il no, a tenore del bisogno locale di chi ne chiedeva il giudizio? Troppo lungo sarei in questo scritto, in cui mi sono prefisso d' esser brevissimo, se volessi recarne la serie.

Una per altro di siffatte contraddizioni la devo ricordare, perciocchè fa al caso nostro, circa le qualità volute nella persona e del Vicario Generale vescovile e del Vicario Capitolare in tempo sede vacante: imperciocchè presso il Barbosa ed il Ferrari troviamo, essere stato decretato, nel 1619, non poter essere *Vicario generale* chi è parroco od esercita la cura delle anime; cosicchè secondo questa decisione, non osterebbe che la esercitasse il *Vicario capitolare*; e nel 1729 un nuovo decreto esclude chi la esercita e dall' uffizio di *Vicario generale* indistintamente e dall' uffizio di *capitolare*. Le quali contradditorie decisioni non possono certo essere derivate se non che diversità di bisogni e di circostanze locali.

Qui poi è da chiedersi, se le decisioni particolari, pronunziate, per un particolar luogo, sull' appoggio di particolari circostanze o necessità, debbano formar legge universale per tutte le chiese del cattolico mondo

E quand' anche ciò si potesse o si volesse sostenere, è da chiedersi in secondo luogo, se a queste particolari decisioni s' abbiano ad assoggettare altresì quelle chiese, le quali da secoli e secoli osservano una disciplina del tutto opposta, ed hanno continuato ad osservarla per qualche secolo, anche dopo le pronunciate decisioni.

Non v' ha dubbio, che ogni Chiesa, ossia diocesi, non abbia qualche sua particolare disciplina, continuata senza interruzione e gelosamente sostenuta e difesa dal proprio clero, ad onta che contraria affatto a decisioni e decreti or dell' una or dell' altra della sacre Congregazioni di Roma. Se ne potrebbero portare a centinaja gli esempi, sui quali io stesso, nel mio studio delle *Chiese d' Italia*, posso rendere testimonianza, per averne talvolta veduto cogli stessi miei occhi: nè qui mi fermo ad enumerarli, per non mancare alla prefissami brevità.

Or, se ogni Chiesa è gelosa delle sue particolari discipline, nè mai la santa Chiesa Romana le ha rivocate o abolite, anzi ne ha sempre desiderato la continuazione e l' osservanza; perchè non dovrà custodirle la santa Chiesa Veneziana, la quale, a differenza di tante altre diocesi, n' è fecondissima? E sebbene in gran parte le siano state rapite or dall' ignoranza, or dal capriccio, or dalla violenza; perchè non dovrà il suo clero adoperarsi a conservare intatte le poche almeno che le rimasero? Perchè vorrassi regolare ogni cosa e decidere ogni dubbio col diritto ecclesiastico universale, senza prima esaminare la nostra disciplina particolare,

dalle bolle, dai sinodi, dalla consuetudine derivataci? Lo si fa pure allorchè trattasi di parrocchiali emolumenti e di giurisdizioni plebanali: e perchè non lo si farà in ogni altra cosa? Pur troppo è forza di confessarlo; perchè la nostra ecclesiastica disciplina nè si conosce nè si studia.

Roma consultata risponde a tenore della disciplina ecclesiastica universale; non entra a decidere sulla particolare delle diverse diocesi, qualora su di essa particolarmente non la si consulti: ogni diocesi è in dovere di conoscere la sua propria e particolare; e non conoscendola o trascurandola, si riduce a poco a poco a distruggerla.

Al quale proposito abbiamo recente esempio nella dichiarazione di Roma, che, nell' anno 1841, disse *incompatibile* l' uffizio di Vicario generale e di arciprete con cura d' anime. E lo diceva a norma della disciplina ecclesiastica universale. Lo si poteva poi dire a norma della disciplina ecclesiastica, che vigeva da circa sei secoli nella diocesi nostra? Se il diritto canonico e la consuetudine e la storia della Chiesa Veneziana si fossero conosciute, non sarebbe mai nato verun dubbio su ciò. Si avrebbe saputo, che assai di frequente i Vicarj generali dei nostri vescovi Castellani e poscia dei patriarchi nostri, erano o pievani delle parrocchie della città od in altra guisa sacerdoti, ch' esercitavano la cura delle anime. Ciò avanti il concilio di Trento e ciò anche dopo: ciò avanti le decisioni recate dal Barbosa e dal Ferrari, del 1619 e dal 1629, e ciò anche dopo. E infatti:

nel 1264, il vicario generale Simone Moro era pievano di san Barnaba, ed alcuni anni dopo lo era di san Pantaleone:

nel 1305, Marco dalla Vigna era arciprete di Castello; e gli arcipreti di Castello esercitavano la cura delle anime (*); ed era pievano di san Giovanni Crisostomo:

nel 1354, Leonardo Leoni era pievano di san Giambattista in Bragola:

nel 1357, Simone Morosini, lo era di san Leone:

nel 1445, Giovanni Rizzo era pievano de' santi Vito e Modesto:

nel 1449, Nicolò dalle Croci era pievano di san Geminiano da prima, e poscia di san Giuliano:

nel 1462, Marco Gonella, era pievano di san Benedetto:

nel 1476, Antonio Saracco era arciprete di Castello:

nel 1508, Gian-Angelo da san Severino era similmente arciprete di Castello:

nel 1525, Cesare Baccono era vicario perpetuo di san Bartolomeo, ed ognun sa, che quei vicarii perpetui esercitavano la cura delle anime in quella parrocchia, con ordinaria giurisdizione, canonicamente investiti:

nel 1541, Marco Bettega era pievano in san Leone:

(*) Se ne ha certezza dagli atti delle visite antiche, dai decreti patriarcali sino dal patriarca Lorenzo II Priuli, il quale espose l' antica pratica della Chiesa nostra metropolitana, e dai costituti degli arcipreti stessi, nell' occasione delle varie visite pastorali.

nel 1545, Vittore da Pozzo era vicario perpetuo di san Bartolomeo:

nel 1573, Giovanni Rennio era da prima pievano di sant' Agostino e poscia vicario perpetuo di san Bartolomeo: e similmente vicarii perpetui di san Bartolomeo furono altresì:

nel 1578, Antonio Tomasini:

nel 1590, Desiderio Guido:

nel 1592, Giovanni Mozzanega:

nel 1614, Roberto Cusano, che prima era stato anche pievano di san Geremia:

nel 1617, era stato vicario generale Angelo Boscheri, pievano di san Geminiano:

nel 1630, Francesco Lazzaroni era pievano di sant' Angelo:

nel 1646, Giambattista Fabbris era pievano di san Luca:

nel 1653, Bartolomeo Giera, e

nel 1665, Gian-Francesco Montanari erano entrambi vicarii perpetui di san Bartolomeo:

nel 1688, Gian-Antonio Zampelli era pievano di san Pantaleone:

nel 1766, Bartolomeo Trevisan era pievano de' santi Ermagora e Fortunato:

nel 1771, Bartolomeo Lanfranchi era pievano di sant' Eustachio da prima, ed era poscia vicario perpetuo di san Bartolomeo:

nel 1792, Francesco Franceschini era vicario perpetuo di san Bartolomeo.

Ora se i vescovi e i patriarchi di Venezia nella progressione di quasi sei secoli avevano avuto loro Vicarii Generali ventisei, che d' altronde esercitavano la cura delle anime; e se dal 1630 in poi, cioè per due buoni secoli, ne avevano avuto otto con cura d' anime; come potevasi riputare, secondo la disciplina e la consuetudine della nostra Chiesa, *incompatibile* nel 1841 l' uffizio di Vicario generale e di arciprete con cura d' anime? La santa Chiesa Veneziana sino dall' anno 1264 era nel possesso di questo diritto di eleggere all' uffizio di vicario generale, ogni qual volta fosse piacciuto al suo vescovo od al suo patriarca, un pievano od altro sacerdote in cura d' anime: perciò nè la decisione del 1619 nè quella del 1629 potevano spogliarnela. Nè la spogliarono infatti, perchè per altri due secoli continuò essa ad esercitarlo. Soltanto nel 1841 cadde in mente di chi punto non conosceva la nostra disciplina ecclesiastica il pensiero di chiederne dispensa a Roma; e Roma, colle sue teorie canoniche generali, ne disse *incompatibile* l' uffizio, cui, sebbene incompatibile in qualsivoglia altra diocesi, compatibilissimo per altro aveva sempre conosciuto e sempre conoscerà la Chiesa nostra.

Le quali ragioni esposte finora da me, quanto al Vicario Generale, perchè non potranno addattarsi anche al Vicario Capitolare? Le qualità volute dal sacro concilio di Trento non escludono punto da quest' uffizio, come neppure da quello di Vicario Generale, chi esercita cura d'anime. L' esclusione quanto al Vicario Generale incominciò nel 1619; e quanto al Generale insieme ed al

Capitolare, nel 1629. Ma la chiesa Veneziana ciò non ostante continuò per due secoli nella sua consuetudine disciplinare quanto al Vicario Generale, nè punto ebbero forza di alterarla quelle due decisioni. Dunque, io dico, non hanno esse nè ponno avere per lei veruna forza di legge; dunque per lei non è escluso nemmeno dall'uffizio di Vicario Capitolare chi esercita cura d'anime; seppur non vogliasi sostenere l'assurdo, che quella decisione del 1629, la quale comprende indistintamente e il Generale e il Capitolare, debba obbligare la Chiesa nostra quanto al solo Capitolare, mentre non l'obbliga nè l'obbligò per due secoli quanto al Generale.

È vero bensì, che il caso dell'elezione in Vicario Capitolare, effettuata sopra chi fosse in cura di anime, non è mai avvenuta, per quanto mi ricordi di avere trovato; ma ciò non prova punto, che il capitolo non lo potesse eleggere. Anzi nell'anno 1678, il dì 8 agosto, quando si trattò di eleggere il Vicario Capitolare, dopo la morte del patriarca Gian-Francesco Morosini, i canonici vi nominarono l'arcidiacono Jacopo Zoppelli e l'arciprete (che aveva cura d'anime) Gian-Domenico Catenaccio; la qual nomina non avrebbero mai fatta, se il capitolo si fosse creduto in obbligo di obbedire alla decisione del 1629. Non fu poi eletto nè l'uno nè l'altro, perchè nessuno, nei quattro scrutinii che vi si fecero, ottenne il numero dei voti occorrenti per esserlo. Vi fu eletto invece Leonardo Marini, fuori del capitolo, il quale era stato pro-vicario generale del defunto patriarca. Altri esempi forse potrei trovare a confermazione di

quanto sostengo, se avessi tempo di consultare presentemente le carte antiche. So, che taluno dei valenti canonisti, avezzo a farsi largo ed a troncare le questioni con qualche dotto o proverbio generale, in sostituzione alle positive dottrine che gli mancano, potrà rispondermi, che *adducere inconveniens non est solvere argumentum:* ma nel caso nostro sarà duopo, ch' egli prima con buone ragioni dimostri essere *inconveniens* il praticatosi per sei secoli della Chiesa Veneziana su tale proposito. E finchè ciò non sia dimostrato, rimarrà fermo ed incontrastabile il diritto di lei, di poter avere in Vicario sì Generale e sì Capitolare, qualsiasi pievano od arciprete, tuttochè in cura d' anime.

Queste poche notizie, affastellate in fretta sta mane, possono bastare per ora a schiarimento della controversia, su cui parlammo l' altro jeri. Sono a' vostri comandi.

Di casa oggi 10 *Maggio* 1851.

Vostro Affezionatissimo Amico

GIUSEPPE CAPPELLETTI, PRETE VENEZIANO,

CANONICO ONORARIO DI CINGOLI.